

e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (1).

(1) Nel co. 1 dell'art. 23 le parole "e trasparenza amministrativa" sono state inserite dall'art. 52, co. 4, lett. a), d.lg. 14/3/2013, n. 33, pubblicato in G.U. 5/4/2013 e in vigore dal 20/4/2013.

24. Procura alle liti.

1. La procura rilasciata per agire e contraddire davanti al giudice si intende conferita anche per proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale, salvo che in essa sia diversamente disposto.

25. Domicilio (1).

1. Fermo quanto previsto, con riferimento alle comunicazioni di segreteria, dall'articolo 136, comma 1:

a) nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata;

b) nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato.

2. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato".

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 del d.lg. n. 195/2011, decreto correttivo del c.p.a., pubblicato in GURI del 23/11/2011 e in vigore dall'8/12/2011. Il testo previgente disponeva: «1. Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata».

26. Spese di giudizio.

1. Quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile, tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2 (1). In ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati (2).

2. Il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio. Nelle controversie in materia di appalti di cui agli articoli 119, lettera a), e 120

l'importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all'uno per cento del valore del contratto, ove superiore al suddetto limite (4). Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l'articolo 15 delle norme di attuazione (3).

(1) L'ultimo parte del primo periodo del co. 1 è stato aggiunto dall'art. 1, lett. d), d.lg. 14/9/2012, n. 160, pubblicato in G.U. 18/9/2012 e in vigore dal 3/10/2012.

(2) Il secondo periodo del co. 1 è stato aggiunto dall'art. 41 del d.l. n. 90/2014 e modificato dalla l. n. 114/2014, significativamente rubricato "Misure per il contrasto all'abuso del processo", in vigore dal 19/8/2014.

(3) Il co. 2 primo periodo è stato così sostituito dall'art. 1 del d.lg. n. 195/2011, decreto correttivo del c.p.a., pubblicato in GURI del 23/11/2011 e in vigore dall'8/12/2011; il testo previgente disponeva: «Il giudice, nel pronunciare sulle spese, può altresì condannare, anche d'ufficio, la parte soccombente al pagamento in favore dell'altra parte di una somma di denaro equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati».

(4) Il secondo periodo del co. 2 è stato aggiunto dall'art. 41 del d.l. n. 90/2014, e non modificato dalla l. di conv. n. 114/2014, significativamente rubricato "Misure per il contrasto all'abuso del processo", in vigore dal 25/6/2014.

SPAZIO DA NON CONSIDERARE

SPAZIO DA NON CONSIDERARE

TITOLO III AZIONI E DOMANDE

Capo I Contraddittorio e intervento

27. Contraddittorio.

1. Il contraddittorio è integralmente costituito quando l'atto introduttivo è notificato all'amministrazione resistente e, ove esistenti, ai controinteressati [41, 49, 55⁶, 56², 60, 61², 67, 73³].

2. Se il giudizio è promosso solo contro alcune delle parti e **non si è verificata alcuna decadenza**, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre entro un termine perentorio [102 CPC.]. Nelle more dell'integrazione del contraddittorio il giudice può pronunciare provvedimenti cautelari interinali [49].

28. Intervento.

1. Se il giudizio non è stato promosso contro alcuna delle parti nei cui confronti la sentenza deve essere pronunciata, queste possono intervenire, senza pregiudizio del diritto di difesa.

2. Chiunque non sia parte del giudizio e **non sia decaduto dall'esercizio delle relative azioni**, ma vi abbia interesse, può intervenire accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova [105 CPC.].

3. Il giudice, anche su istanza di parte [106 CPC.], quando ritiene opportuno che il processo si svolga nei confronti di un terzo, **ne ordina l'intervento** [107 CPC.].

Capo II Azioni di cognizione

29. Azione di annullamento.

1. L'azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni (1).

|| (1) Art. 21-octies della l. n. 241/1990.

30. Azione di condanna.

1. L'azione di condanna può essere proposta **contestualmente** ad altra azione [29, 31⁴] o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva [133] e nei casi di cui al presente articolo, anche in via autonoma [7⁴].

2. Può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. Nei casi di giurisdizione esclusiva può altresì essere chiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi. Sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica [34¹, lett. c)].

3. La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di **centoventi giorni** [29, 31^{2, 4}, 119], decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti [2 Cost. // 1227, 1375 CC.].

4. Per il risarcimento dell'eventuale danno che il ricorrente comprou di aver subito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, il termine di cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura l'inadempimento. Il termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere [31^{1, 2, 3}, 117].

5. Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.

6. Di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce **esclusivamente** il giudice amministrativo [1].

31. Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità.

1. Decorso i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge (1), chi vi ha interesse [100 CPC.] può chiedere